3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 ottobre 2025** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2025, n. **1/R**.

Regolamento regionale recante: «Nuove modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste))». (25R00160) . . . . . *Pag.* 1

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2025, n. **3**.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bressanone e Varna. (25R00249) . . . *Pag.* 4

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 febbraio 2025, n. **2-31/Leg**.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg. (Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali). (25R00077) . . . . . *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 marzo 2025, n. **16**.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2012, n. 14-89/Leg. (Regolamento concernente l'esecuzione della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura)). (25R00075) . . . . *Pag.* 5

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2025, n. **8**.

Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato. (25R00209) . . . . . *Pag.* 6

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2025, n. **9**.

Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). (25R00210) . . . . . *Pag.* 11

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2025, n. **10**.

Misure per la competitività delle imprese attraverso l'ottenimento e il mantenimento di certificazioni. (25R00251) . . . . . *Pag.* 16

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica del decreto del Presidente della giunta regionale 4 aprile 2025, n. 1/R della Regione Piemonte, pubblicata nel Supplemento n. 5 dell'8 aprile 2025 del Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 aprile 2025, recante «Regolamento regionale recante: "Nuove modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste))". Avviso tecnico di errore materiale». *(25R00161)* *Pag.* . . 18

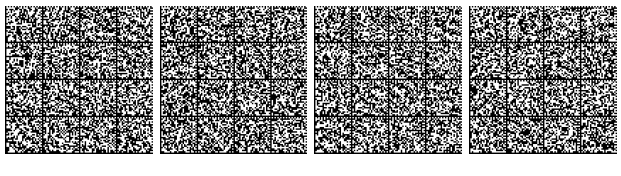

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2025, n. **1/R**.

Regolamento regionale recante: «Nuove modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste))».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14S5 dell'8 aprile 2025)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visto il regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8-947 del 31 marzo 2025;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale 8/R/2011

1. Al comma 4 dell'art. 7 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R ((Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, (Gestione e promozione economica delle foreste)) le parole: «delle vie di esbosco» sono sostituite dalle seguenti: «dei tracciati di uso ed allestimento temporaneo».

Art. 2.

Modifiche dell'art. 9 del regolamento regionale 8/R/2011

1. Al comma 6 dell'art. 9 del regolamento regionale 8/R/2011 le parole: «delle vie di esbosco» sono sostituite dalle seguenti: «dei tracciati di uso ed allestimento temporaneo».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 11 del regolamento regionale 8/R/2011

1. L' art. 11 del regolamento regionale 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Approvazione e revisione del piano di gestione forestale e strumento equivalente)*. — 1. Il piano di gestione forestale (PGF) e lo strumento equivalente di cui all'art. 11 della legge regionale n. 4/2009 sono redatti a cura di tecnici forestali abilitati ed approvati secondo le disposizioni del medesimo art. 11 sulla base delle indicazioni tecnico-metodologiche previste dall'art. 8, comma 3.

2. I tecnici incaricati hanno facoltà di richiedere alla struttura regionale competente in materia di foreste l'avvio di una fase di confronto preliminare alla trasmissione del PGF e dello strumento equivalente in merito alla conformità degli stessi agli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati incluse le previsioni del PFIT per l'area forestale di riferimento.

3. Il PGF e lo strumento equivalente sono trasmessi alla struttura regionale o, per il territorio del Verbano Cusio Ossola, provinciale competente in materia di foreste dal proprietario o dal soggetto gestore. In caso di più proprietari o soggetti gestori, è richiesto l'assenso di tutti, salvo i casi previsti dall'art. 11, comma 2 della legge regionale n. 4/2009.

4. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 5 della legge regionale n. 4/2009, il PGF e lo strumento equivalente sono adottati dall'ente gestore dell'area protetta e del sito della rete Natura 2000.

5. Il PGF e lo strumento equivalente sono approvati dalla Giunta regionale o, per il territorio del Verbano Cusio Ossola, dalla provincia entro centottanta giorni dal loro ricevimento.

6. Il PGF e lo strumento equivalente approvati sono pubblicati nel Sistema informativo forestale regionale.

7. Le varianti al PGF e allo strumento equivalente in corso di validità e le revisioni al termine del periodo di validità sono approvate con le procedure previste ai commi precedenti.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 14 del regolamento regionale 8/R/2011

1. Al comma 1 dell'art. 14 del regolamento regionale 8/R/2011 le parole: «delle vie di esbosco» sono sostituite dalle seguenti: «dei tracciati di uso ed allestimento temporaneo, escluse le piazzole temporanee di cui all'art. 48, comma 1, lettera *b)*,».

Art. 5.

Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale 8/R/2011

1. Al comma 1 dell'art. 15 del regolamento regionale 8/R/2011 le parole: «vie di esbosco» sono sostituite dalle seguenti: «tracciati di uso ed allestimento temporaneo».

Art. 6.

Modifiche all'art. 33 del regolamento regionale 8/R/2011

1. Al comma 3 dell'art. 33 del regolamento regionale 8/R/2011 le parole: «di vie di esbosco» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «dei tracciati di uso ed allestimento temporaneo, escluse le piazzole temporanee di cui all'art. 48, comma 1, lettera *b)*,».

Art. 7.

Modifiche all'art. 34 del regolamento regionale 8/R/2011

1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 34 del regolamento regionale 8/R/2011 la parola: «esbosco» è sostituita dalla seguente: «avvallamento».

2. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 34 del regolamento regionale 8/R/2011 le parole: «le vie di esbosco per mezzi meccanici», sono sostituite dalle seguenti: «i tracciati temporanei a fondo naturale di cui all'art. 48, comma 1, lettera *a)*».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 34 del regolamento regionale 8/R/2011 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le piazzole temporanee di cui all'art. 48, comma 1, lettera *b)* sono ripristinate al termine dei lavori.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 35 del regolamento regionale 8/R/2011

1. Il comma 2 dell'art. 35 del regolamento regionale 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi selvicolturali previsti dai PGF e strumenti equivalenti che recepiscono perimetrazione dei popolamenti da seme e specifiche norme di gestione per i boschi da seme, ovvero dai PGF e strumenti equivalenti conformi all'art. 23, comma 2, lettera *a)* della legge regionale n. 4/2009, sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'art. 4.».

2. Al comma 3 dell'art. 35 del regolamento regionale 8/R/2011 la parola: «PFA» è sostituita dalle seguenti: «PGF e strumenti equivalenti».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 42-*bis *del regolamento regionale 8/R/2011*

1. Al comma 2 dell'art. 42-*bis* del regolamento regionale 8/R/2011 le parole: «un piano forestale aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «PGF e strumenti equivalenti».

Art. 10.

Modifiche all'art. 45 del regolamento regionale 8/R/2011

1. Al comma 2 dell'art. 45 del regolamento regionale 8/R/2011 la parola: «PFA» è sostituita dalle seguenti: «PGF e strumenti equivalenti».

Art. 11.

Modifiche all'art. 47 del regolamento regionale 8/R/2011

1. Al comma 2 dell'art. 47 del regolamento regionale 8/R/2011 la parola: «cespugleti» è sostituita dalla seguente: «cespuglieti».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 48 del regolamento regionale 8/R/2011

1. L' art. 48 del regolamento regionale 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 *(Tracciati di uso ed allestimento temporaneo e operazioni connesse agli interventi selvicolturali)*. — 1. I tracciati di uso ed allestimento temporaneo comprendono:

a) tracciati temporanei a fondo naturale, approntati per il passaggio di macchine operatrici specializzate, aperti senza l'ausilio di macchine movimento terra di tipo pesante se non in casi eccezionali e per brevi tratti. I tracciati non devono superare una lunghezza massima di 200 metri per ettaro o sua frazione di superficie interessata dall'attività forestale, una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri e un'altezza massima della sezione di scavo a monte non superiore a 1 metro in funzione della pendenza, aumentabile fino a 1,5 metri per tratti non superiori al 5 per cento della lunghezza;

b) piazzole temporanee, a fondo naturale e funzionali alle operazioni di esbosco, utili a consentire l'incrocio, l'inversione di marcia dei mezzi, il deposito temporaneo del legname, l'installazione e l'uso delle macchine e attrezzature. La loro realizzazione deve evitare fenomeni di dissesto idrogeologico; la frequenza e la distribuzione delle piazzole di interscambio devono contemperare le esigenze d'uso del tracciato con la morfologia del terreno;

c) linee di avvallamento per gravità, coincidono con formazioni naturali permanenti come impluvi, vallecole o canaloni oppure elementi artificiali temporanei come risine ancorate temporaneamente al terreno;

d) linee di esbosco aeree, consistenti in varchi o corridoi atti a consentire l'installazione e l'utilizzo temporanei di sistemi a fune (linee di gru a cavo o di teleferiche), con larghezza compresa tra 4 e 8 metri salvo allargamenti per alcuni tratti in situazioni che presentano eccezionali difficoltà per l'esbosco, per consentire la tutela della sicurezza degli operatori, e il libero passaggio dei carichi fluttuanti, affinché non rechino danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza.

2. Le operazioni connesse agli interventi selvicolturali comprendono l'adattamento funzionale della viabilità principale e secondaria, realizzato mediante il taglio della vegetazione, la riprofilatura della sede per assicurarne la percorribilità, la stabilizzazione delle scarpate, la realizzazione di rampe di accesso per macchine e at-

trezzature, inclusa la realizzazione delle opere temporanee necessarie per l'attraversamento e la regimazione delle acque superficiali.

3. Per essere considerati tali, i tracciati di uso ed allestimento temporaneo e le operazioni connesse agli interventi selvicolturali non possono determinare movimenti terra superiori a 100 metri cubi per ogni ettaro di superficie interessata dall'intervento selvicolturale, comunque non superiore a 50 metri cubi di scavo e riporto se concentrati.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 49 del regolamento regionale 8/R/2011

1. L' art. 49 del regolamento regionale 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 *(Viabilità forestale e silvo-pastorale principale)*. — 1. La viabilità forestale e silvo-pastorale principale è costituita da strade forestali di primo e secondo livello ed è realizzata:

a) assicurando il consolidamento delle scarpate mediante opere di sostegno e interventi di rinverdimento;

b) prevedendo la regimazione delle acque meteoriche attraverso pendenza trasversale verso monte, cunetta longitudinale e tombini di attraversamento e scarico;

c) prevedendo adeguate opere di attraversamento per impluvi e corsi d'acqua minori, in modo da non compromettere né la stabilità della strada né il deflusso in condizioni di piena.».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 50 del regolamento regionale 8/R/2011

L' art. 50 del regolamento regionale 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 *(Viabilità forestale e silvo-pastorale secondaria)*. — 1. La viabilità forestale e silvo-pastorale secondaria è costituita dalle piste forestali e dai percorsi pedonali e per animali da lavoro.».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 51 del regolamento regionale 8/R/2011

1. L' art. 51 del regolamento regionale 8/R/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 *(Tipologie, caratteristiche tecnico costruttive e progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale)*. — 1. Le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, utili ai fini della loro classificazione, sono contenute nell'allegato I *bis*.

2. La documentazione progettuale della viabilità forestale e silvopastorale è redatta in relazione ai procedimenti autorizzativi eventualmente necessari ed, in particolare, nel rispetto di quanto previsto in materia edilizia, paesaggistica, archeologica, ambientale, di interventi in zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici e di lavori pubblici; tale documentazione evidenzia la verifica delle caratteristiche tecnico costruttive relative alla specifica tipologia di cui al comma 1.

3. La documentazione di cui al comma 2 è modulata in funzione della complessità e dell'onerosità dei requisiti previsti per le diverse tipologie, con un livello di approfondimento tecnico decrescente a partire dalla viabilità principale, ed é semplificata in assenza di specifici valori dei parametri relativi alle caratteristiche tecnico costruttive individuati nell'allegato I *bis*.

4. Gli *standard* costruttivi di riferimento per la viabilità forestale e silvo-pastorale sono rappresentati dalle strade camionabili secondarie e, in condizioni morfologiche più difficili, dalle strade trattorabili. Qualora si renda necessario effettuare scelte differenti dagli *standard* di riferimento, il progetto ne fornisce le motivazioni.».

Art. 16.

Abrogazione dell'art. 52 del regolamento regionale 8/R/2011

1. L' art. 52 del regolamento regionale 8/R/2011 è abrogato.

Art. 17.

Modifiche all'art. 53 del regolamento regionale 8/R/2011

1. Dopo il comma 1-*ter* dell'art. 52 del regolamento regionale 8/R/2011 è inserito il seguente:

«1-*quater*. La Giunta regionale aggiorna gli importi indicati nell'allegato B con le modalità previste dall'art. 36, comma 6 della legge regionale n. 4/2009.».

Art. 18.

Modifiche all'allegato A del regolamento regionale 8/R/2011

1. Le tabelle n. 1 e n. 2 di cui al punto 1.1.2.1 dell'allegato A del regolamento regionale 8/R/2011 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle n. 1 e n. 2, come riportate nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 19.

Inserimento dell'allegato I bis *nel regolamento regionale 8/R/2011*

1. Dopo l'allegato I del regolamento regionale 8/R/2011 è aggiunto l'allegato I *bis* (Tipologie e caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale) come riportato nell'allegato B al presente regolamento.

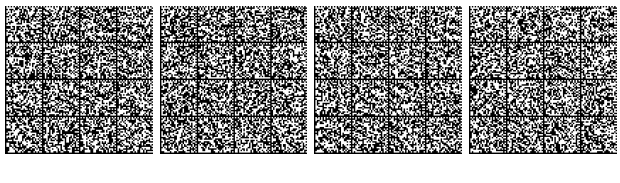

Art. 20.

Dichiarazione di urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 4 aprile 2025

CIRIO

(*Omissis*).

25R00160

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2025, n. **3**.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bressanone e Varna.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 27 giugno 2025, n. 26 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bressanone e Varna sono modificate con lo spostamento nella circoscrizione di Varna delle seguenti particelle in CC Bressanone: p.f. 546/2, p.f. 546/4 e p.f. 547/2 in P.T. 891/II; p.f. 1141/3 e p.f. 1141/5 in P.T. 456/II; p.ed. 1737 in P.T. 2183/II; p.ed. 1768 in P.T. 2182/II; p.ed. 1729 in P.T. 2113/II; p.f. 551/12 in P.T. 417/II; p.f. 551/11 in P.T. 2187/II; p.f. 551/10 in P.T. 2129/II; p.f. 551/9 in P.T. 2131/II; p.f. 551/8 in P.T. 2130/II; p 551/7 in P.T. 2128/II; p.f. 551/6 in P.T. 2140/II; p.f. 551/5 in P.T. 2142/II; p.f. 551/4 e p.ed. 1853 in P.T. 2141/II; p.f. 551/3 in P.T. 2152/II; p.f. 551/2 in P.T. 2115/II; p.f. 551/1 in P.T. 2181/II; p.f. 1211 in P.T. 2560/II; p.f. 1212 in P.T. 2568/II; p.f. 1213 in P.T. 2569/II; p.f. 1214 in P.T. 2570/II; p.f. 1215 in P.T. 2571/II; p.f. 1059 in P.T. 393/II, secondo risultanze di cui alla allegata documentazione tecnica approvata dai Consigli comunali di Bressanone e Varna, accertato che la modifica territoriale non comporta trasferimento di popolazione residente da un comune all'altro e che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 302, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), e successive modificazioni.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla rideterminazione dei confini tra i due Comuni di Bressanone e Varna sulla base della allegata documentazione tecnica.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 23 giugno 2025

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

25R00249

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 febbraio 2025, n. **2-31/Leg**.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg. (Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 6 marzo 2025 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto l'art. 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino);

Visto il decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg (Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'art. 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali), il quale ha dettato specifiche disposizioni per il Comitato per la ricerca e l'innovazione (art. 5) e per il Comitato per gli incentivi alle imprese (art. 6) e ne ha individuato le attività di rispettiva competenza, fra cui le valutazioni tecniche ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «Legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999»;

Vista la legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 «Legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia», e considerato opportuno adeguare i contenuti del regolamento inserendo, con riferimento alle citate valutazioni tecniche, il richiamo generico alla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno del sistema economico trentino, che ricomprende entrambe le suddette leggi provinciali n. 6/99 e n. 6/23; Risultato, inoltre, opportuno riportare la corretta qualificazione del Comitato per la ricerca e l'innovazione come prevista dal vigente art. 22-*bis* della legge provinciale n. 14/2005, istitutiva dello stesso e rivedere il comma 1 dell'art. 6, relativo al Comitato per gli incentivi alle imprese, con una formulazione analoga al comma 1 dell'art. 5, relativo al Comitato per la ricerca e l'innovazione;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 213 del 21 febbraio 2024, con la quale è stato approvato il regolamento avente ad oggetto «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg (Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'art. 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali)»;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4- 6/Leg.

1. Nel comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg. la parola «consulenza» è sostituita dalla seguente: «supporto».

2. Nel comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole «dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999) nonché dalle deliberazioni della Giunta provinciale attuative di quest'ultima legge provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno del sistema economico trentino nonché dalle relative deliberazioni della Giunta provinciale attuative»;

b) nella lettera *c)* le parole «ai sensi degli articoli 5 e 24-*bis* della legge sugli incentivi alle imprese 1999 e sulle altre domande di agevolazione, secondo le modalità prevista dalla Giunta provinciale nella deliberazione di cui all'art. 35 della medesima legge provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno del sistema economico trentino».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg.

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg. è sostituito dal seguente:

«1. È istituito il comitato per gli incentivi alle imprese quale organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale in materia di incentivi alle imprese. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da:».

2. Nel comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg. le parole «dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno del sistema economico trentino».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI

25R00077

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 marzo 2025, n. **16**.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2012, n. 14-89/Leg. (Regolamento concernente l'esecuzione della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura)).

(Pubblicato nel Numero straordinario n. 1 del 21 marzo 2025, al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/2025 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

Vista la legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura), in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2012, n. 14-89/Leg (Regolamento concernente l'esecuzione della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura)), in particolare l'art. 12;

Visti i pareri del Dipartimento affari istituzionali, anticorruzione e trasparenza e delle strutture di *staff*, acquisiti ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1639 del 15 settembre 2023, recante gli indirizzi per la programmazione normativa e per l'elaborazione delle proposte di intervento normativo;

Visto il parere della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 339 del 14 marzo 2025, recante «Approvazione del regolamento avente ad oggetto "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2012, n. 14-89/Leg (Regolamento concernente l'esecuzione della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura))"»;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2012, n. 14-89/Leg

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 14-89/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Trattamenti con prodotti fitosanitari)*. — 1. Durante il periodo di fioritura è vietato trattare le colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali e spontanee con prodotti fitosanitari dannosi alle api, compresi gli erbicidi, secondo quanto indicato nell'etichetta dei medesimi. Il divieto si applica dall'apertura dei primi fiori fino alla completa caduta dei petali. In ogni caso, a tutela degli insetti pronubi, la Giunta provinciale può stabilire ulteriori condizioni, modalità e indicazioni operative per l'effettuazione di trattamenti con prodotti fitosanitari non dannosi per le api, nonché criteri per l'applicazione progressiva di questo comma, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio condotte dalla Fondazione Edmund Mach.

2. È vietato a chiunque consigliare o prescrivere tecniche fitoiatriche in contrasto con quanto prescritto dalla vigente normativa, fatto salvo condizioni eccezionali di carattere fitosanitario.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

25R00075

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2025, n. **8**.

Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO17 del 9 luglio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I
FINALITÀ

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La Regione, al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale, la qualità architettonica, l'armoniosa integrazione degli interventi nel contesto paesaggistico e urbano e la qualità di vita sul territorio regionale, nonché per contrastare il calo demografico nei territori con maggiore spopolamento e dare risposta ai bisogni abitativi delle fasce di popolazione meno abbienti, sostiene azioni atte a supportare la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente in coerenza con i contenuti di cui alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia e in linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2024, n. 0167/Pres.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove l'efficientamento energetico e gli interventi finalizzati all'autosostenibilità energetica derivata dall'uso integrato di fonti rinnovabili in coerenza con la normativa europea, la sicurezza sismica, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'utilizzo di materiali ecosostenibili, la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente e la rigenerazione urbana, anche quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo secondo criteri di sostenibilità ambientale e promuovendo pratiche di economia circolare, intervenendo in particolare nelle aree della Regione ove il mercato immobiliare è depresso.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione adotta distinti bandi che possono prevedere misure incentivanti o criteri premiali individuati tra i seguenti:

a) soggetti in condizione di povertà energetica, come definita all'art. 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica, o in condizione di debolezza sociale ed economica;

b) soggetti giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età o che si impegnano a formare un nuovo nucleo familiare;

c) nuclei familiari con almeno tre figli o all'interno dei quali vi siano persone con disabilità o persone non autosufficienti purché certificate;

d) unità immobiliari o edifici situati in territorio interamente montano di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia);

e) recupero di unità immobiliari o edifici situati in territorio interamente montano di cui alla legge regionale n. 33/2002 e in possesso di caratteristiche tipologico-architettoniche tipiche e rappresentative delle zone montane del territorio regionale quali, a titolo di esempio, stavoli o baite situati in zone urbanistiche che ammettono la destinazione residenziale;

f) unità immobiliari o edifici situati nel territorio di comuni che negli ultimi dieci anni hanno subito una riduzione della popolazione residente non inferiore al 10 per cento;

g) interventi su unità immobiliari o edifici da destinare per almeno cinque anni ad attività commerciali ovvero di servizi *profit* o *no profit* a favore della comunità;

h) unità immobiliari o edifici dismessi;

i) interventi su unità immobiliari o edifici di pronta cantierabilità;

j) unità immobiliari o edifici pericolanti sulla viabilità pubblica che mettono a rischio l'incolumità delle persone, attestati da asseverazione di un tecnico abilitato o per cui è stata già emessa, nei tre anni precedenti, ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza dell'immobile;

k) unità immobiliari o edifici inseriti in zone urbanistiche A, B0, aree di trasformazione, aree compromesse o degradate eventualmente previste dagli strumenti di pianificazione comunale e aree soggette a interventi edilizi convenzionati;

l) unità immobiliari o edifici che a seguito degli interventi raggiungono il miglioramento o l'adeguamento alla normativa sismica in applicazione delle norme tecniche vigenti;

m) sostituzione di impianti alimentati da combustibili fossili maggiormente inquinanti;

n) unità immobiliari o edifici aventi bassa prestazione energetica di classe F o G;

o) unità immobiliari o edifici che siano posti a disposizione, per un periodo di almeno cinque anni, per locazione con contratto a canone concordato o a uso transitorio, non turistico, al fine di soddisfare le esigenze abitative di coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e della popolazione studentesca iscritta agli Istituti tecnici superiori (ITS) e alle Università della regione;

p) recupero a fini abitativi, da parte di imprese con sede legale o locale nel territorio regionale, di unità immobiliari o edifici da mettere a disposizione di lavoratori con residenza in luogo diverso da quello nel quale sono chiamati a svolgere attività lavorativa con regolare contratto di lavoro;

q) persone o nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore a 25.000 euro;

r) interventi che interessano più unità abitative.

4. La Giunta regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive i risultati ottenuti dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, comprensiva dei dati sulla distribuzione territoriale, sulla tipologia degli interventi e sulle caratteristiche socio-economiche dei beneficiari.

Capo II

ATTUAZIONE

Art. 2.

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno di interventi su unità immobiliari o edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio, con esclusione delle unità immobiliari aventi categoria catastale A8 o A9, situati nel territorio regionale relativi a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia disciplinati all'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

2. I contributi di cui al presente articolo non possono essere destinati alla realizzazione di unità immobiliari aventi categoria catastale A8 o A9.

3. I contributi sono concessi con procedimento a graduatoria ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito dell'adozione di bandi da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il contributo è concesso per interventi non ancora iniziati e per spese non ancora sostenute. L'avvio dell'intervento deve essere successivo alla presentazione della domanda di contributo e attestato nella comunicazione di inizio lavori presentata al comune.

5. Nei casi di edifici o unità abitative in proprietà condivisa, al fine di favorire l'accorpamento di quote di proprietà da parte del richiedente comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di cui al presente articolo, sono riconosciute le spese notarili relative all'acquisizione di quote di proprietà e le eventuali spese tecniche per la presentazione della dichiarazione di successione fino a un massimo

del 50 per cento della spesa sostenuta ed entro il limite di 5.000 euro. Il riconoscimento di tali spese non trova applicazione nel caso di comproprietà tra coniugi o conviventi.

6. Il contributo è erogato su richiesta, in via anticipata, a fronte di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili alle condizioni previste dal bando, in deroga all'art. 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e all'art. 40 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 3.

Interventi di efficientamento energetico

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno di interventi realizzati su unità immobiliari o edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio, situati nel territorio regionale, relativi a lavori di efficientamento energetico individuati nei bandi, che portino al miglioramento della prestazione energetica degli edifici o alla diffusione dell'autoconsumo dell'energia elettrica che consentano il miglioramento del valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile risultante dall'attestato di prestazione energetica dell'edificio (APE).

2. I contributi sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, a seguito dell'adozione di bandi da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 6, il contributo è concesso ed erogato ad avvenuta realizzazione degli interventi, a fronte della spesa sostenuta e documentata da fatture o documentazione fiscale equivalente e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

4. Le domande di contributo sono presentate dopo la realizzazione degli interventi per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione fiscale e di spesa a essi relativa, previste dai bandi, devono avere data successiva al 31 dicembre 2024.

5. Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2027, la documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione fiscale e di spesa a essi relativa, previste dai bandi, non potranno avere data anteriore ai due anni precedenti.

6. Per i soggetti aventi un reddito con riferimento al nucleo familiare, con ISEE non superiore a 25.000 euro, il contributo è concesso ed erogato su richiesta, in via anticipata, prima della realizzazione dei lavori, a fronte di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili alle condizioni previste dal bando, in deroga all'art. 60 della legge regionale n. 14/2002. L'anticipazione può essere concessa anche a condomìni, per gli interventi su parti comuni.

7. Agli interventi previsti nel presente articolo non si applica l'art. 32 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi di cui alla presente legge le persone fisiche residenti nel Friuli-Venezia Giulia, i condomìni, le imprese e i professionisti, per interventi su unità immobiliari o edifici situati nel territorio regionale. Nel caso di condomìni, sono destinatari del contributo i soggetti individuati nel bando. Per la concessione dei contributi possono essere adottati bandi distinti per categorie di beneficiari.

2. Possono accedere ai contributi i soggetti di cui al comma 1 i proprietari o titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione sugli immobili oggetto di intervento.

3. Nel caso in cui il contributo rilevi ai fini della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il contributo è concesso nel rispetto del divieto di cui all'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. I professionisti sono equiparati alle imprese ai fini di cui al comma 3.

5. Tutti i requisiti relativi agli interventi finanziabili e ai beneficiari devono essere posseduti alla data della domanda.

Art. 5.

Bandi

1. Ciascun bando di cui all'art. 1, comma 3, individua:

a) le definizioni, le condizioni e i requisiti per l'accesso;

b) la tipologia di beneficiari e di interventi;

c) i criteri di premialità;

d) l'intensità, le modalità di calcolo del contributo e le spese ammissibili;

e) i termini e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi, anche in deroga alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale n. 14/2002 e alle disposizioni contenute nel titolo II della legge regionale n. 7/2000.

2. I bandi da emanarsi in attuazione dell'art. 2 della presente legge sono sottoposti al parere della Commissione consiliare competente.

Art. 6.

Procedimento per la presentazione delle domande, la concessione ed erogazione dei contributi

1. Con riguardo agli interventi di cui all'art. 2, ciascuno dei soggetti di cui all'art. 4 può presentare una sola domanda con riferimento a una sola unità immobiliare o progetto edilizio, salvo sia diversamente disposto nel bando.

2. Con riguardo agli interventi di cui all'art. 3, per la stessa unità immobiliare o progetto edilizio è ammessa una sola domanda per la medesima tipologia di intervento e ciascuno dei soggetti indicati all'art. 4 può presentare una sola domanda con riferimento alla medesima tipologia di intervento.

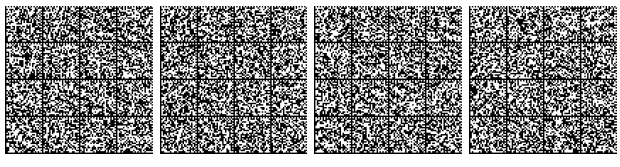

3. Con riferimento alla medesima unità immobiliare o edificio è possibile presentare domanda, alternativamente, a valere sui bandi adottati per gli interventi previsti all'art. 2 o all'art. 3. Tale limitazione opera per il periodo di tre anni dalla definizione del procedimento contributivo per cui è stata presentata domanda.

Art. 7.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione a fondamento della concessione e dell'erogazione del contributo per cinque anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, a pena di revoca del contributo con restituzione delle somme erogate, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

2. Con riguardo agli interventi di cui all'art. 2:

a) le persone fisiche sono tenute a rispettare il vincolo di destinazione di cui all'art. 32 della legge regionale n. 7/2000 per cinque anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;

b) le persone fisiche che realizzano unità immobiliari di tipo residenziale, aventi categoria catastale da A1 ad A7 o A11, devono trasferire la propria residenza in almeno una delle unità oggetto di intervento entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori. La residenza deve essere mantenuta per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione. L'obbligo si intende assolto anche qualora la residenza sia acquisita da un familiare o da un soggetto convivente. Non rileva, ai fini del rispetto dell'obbligo, il trasferimento della residenza del beneficiario del contributo qualora intervenga a seguito della separazione tra i coniugi o dell'unione civile o dei soggetti facenti parte della medesima famiglia anagrafica, a condizione che l'altro soggetto convivente mantenga la residenza nell'immobile oggetto di contributo. La disposizione non si applica nell'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 3, lettera *o)*, per la quale l'unità immobiliare interessata dal criterio deve essere mantenuta a disposizione per un periodo di cinque anni dalla data della messa a disposizione;

c) le imprese o i professionisti che realizzano unità immobiliari aventi categoria catastale A10 devono stabilire la sede della propria attività in una di tali unità immobiliari entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e mantenerla per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;

d) le imprese e i professionisti sono tenuti a stabilire la sede o l'unità operativa nel territorio regionale entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e a mantenerla per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione.

3. I singoli bandi possono prevedere ulteriori obblighi e condizioni da rispettare a pena di decadenza dal contributo qualora il beneficio derivi dall'applicazione di misure incentivanti o criteri premiali individuati tra quelli di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 8.

Cumulabilità e controlli

1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri contributi pubblici a esclusione degli incentivi previsti dalla legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), e dei ristori concessi ai sensi degli articoli 9 e 32-*septies* della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), con riferimento alle spese sostenute per il medesimo intervento, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di contributo.

2. L'Amministrazione regionale effettua controlli ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 ed è autorizzata a sottoscrivere con l'Agenzia delle entrate accordi per la messa a disposizione e i controlli dei dati raccolti e dei contributi erogati.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

2. Per le finalità di cui all'art. 3 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 5.

5. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

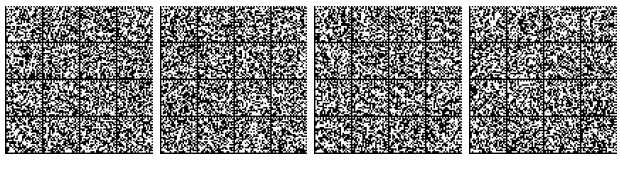

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare:

a) l'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi);

b) i commi da 26 a 32 e 34 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016);

c) il comma 100 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

d) i commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017);

e) il comma 17 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018);

f) il comma 11 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);

g) gli articoli 59 e 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità);

h) il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

i) il comma 11 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);

j) i commi da 25 a 27 dell'art. 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021);

k) il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);

l) i commi da 12 a 18 dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);

m) l'art. 122 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021);

n) l'art. 67 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022);

o) i commi da 169 a 175 dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento di bilancio per gli anni 2024-2026);

p) i commi 5 e 6 dell'art. 5 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali);

q) il decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2015, n. 36 (regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi));

r) il decreto del Presidente della Regione 8 febbraio 2017, n. 31 (regolamento di modifica al regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi));

s) il decreto del Presidente della Regione 14 maggio 2019, n. 75 (regolamento di modifica al regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi)).

Art. 11.

Norma transitoria

1. Le disposizioni abrogate dall'art. 10, comma 1, continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di contributo presentate e ai rapporti agevolativi sorti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

FEDRIGA

(*Omissis*).

25R00209

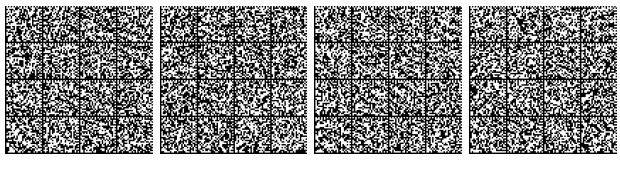

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2025, n. **9**.

Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO18 del 9 luglio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 3) della lettera *g)* del comma 1 dopo le parole «dall'art. 37» sono aggiunte le seguenti: «e dall'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi)»;

b) il numero 4) della lettera *g)* del comma 1 è sostituito dal seguente:

«4) tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) e opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici nei limiti dell'art. 16;»;

c) al numero 5) del comma 2-*ter* le parole: «, rispetto al fabbricato principale» sono soppresse;

d) il numero 6) del comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

«6) tettoie, pensiline, pergolati, vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA), tende a pergola e pergotende anche bioclimatiche.».

Art. 2.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «sono pubblicati» sono inserite le seguenti: «, a partire dal mese di settembre 2025,».

Art. 3.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2009 le parole «ai cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «a sei anni non rinnovabili».

Art. 4.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

«c-*bis*) interventi di realizzazione e installazione di VEPA dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio comunale e dalla presente legge, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture, di superficie massima pari a 40 metri quadrati, devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche. Negli edifici condominiali o plurifamiliari, al fine di garantire l'omogeneità degli interventi, l'esecuzione delle opere di cui alla presente lettera presuppone un progetto unitario volto a definire e unificare le caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche di tali elementi e, nei casi previsti, l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale o dalla maggioranza dei proprietari, ove non sia costituito il condominio;

c-*ter*) opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno;

c-*quater*) salve le disposizioni di cui alla lettera *d)*, comma 1, art. 17, le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata oppure connessa al fabbricato o unità immobiliare, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera, di superficie massima pari a 25 metri quadrati. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso con caratteristiche tali da ingenerare nuova superficie utile. Le strutture devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;».

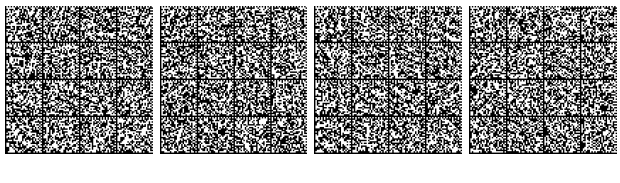

b) dopo la lettera p) è inserita la seguente:

«p-*bis*) installazione di impianti solari, termici o fotovoltaici aderenti o integrati su coperture di strutture o edifici esistenti con la stessa inclinazione e orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterno o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quello della copertura stessa. Sono compresi, altresì, gli impianti collocati a terra fino a 10 kw nella pertinenza o in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti. Nelle zone diverse da A e B0, gli impianti di cui alla presente lettera possono essere installati con qualsiasi modalità;».

Art. 5.

Modifiche all'art. 16-bis
della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 16-*bis* della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *d)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*d)* realizzazione di VEPA, tende a pergola e pergotende anche bioclimatiche, nonché di tettoie pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, qualora non realizzabili ai sensi dell'art. 16;»;

b) al comma 2 le parole «agli articoli 16 e 16-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 16, a esclusione del comma 1, lettera *a)*, e all'art. 16-*bis*».

Art. 6.

Modifica all'art. 27
della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 27 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le condizioni di igiene e salubrità di edifici o unità immobiliari esistenti sono mantenute anche a seguito dell'esecuzione di interventi di risparmio energetico e di miglioramento acustico che comportino una riduzione massima del 10 per cento per le superfici e del 5 per cento per le altezze delle misure minime necessarie a garantire i requisiti igienico-sanitari di cui alla legge regionale n. 44/1985.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli casi di cui all'art. 35, diciannovesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,50 metri fino al limite massimo di 2,10 metri e in caso di altezze non uniformi, purché non siano in alcun punto inferiori a 1,30 metri e purché l'altezza media non sia inferiore a 1,90 metri;

b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.».

Art. 7.

Modifica all'art. 27-bis
della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 27-*bis* della legge regionale n. 19/2009, le parole «In tale ultima ipotesi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi di cui al presente articolo».

Art. 8.

Modifica all'art. 33
della legge regionale n. 19/2009

1. Il comma 5 dell'art. 33 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Il regolamento edilizio comunale può disciplinare le procedure di competenza comunale relative alle attività di cui al presente articolo. In assenza di regolamentazione comunale trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni del presente articolo.».

Art. 9.

Modifica all'art. 34
della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 19/2009 le parole «Il regolamento edilizio comunale può prevedere la facoltà, in capo ai soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 21, di» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 21 possono».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 37-bis
nella legge regionale n. 19/2009

1. Dopo l'art. 37 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«Art. 37-*bis (Modalità costruttive concernenti l'installazione di impianti fotovoltaici)*. — 1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera *b)* e *d)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118), i comuni possono prevedere specifiche modalità costruttive concernenti l'installazione di impianti fotovoltaici visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico nelle zone A e B0 di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968. Le disposizioni degli strumenti urbanistici possono, quindi, individuare le dimensioni, le tonalità

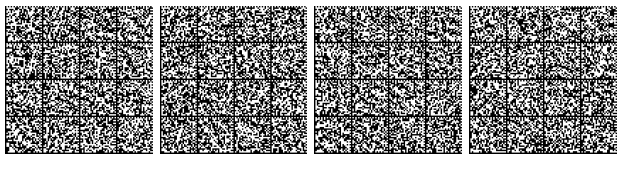

e le modalità di integrazione dell'impianto fotovoltaico nella struttura del manto di copertura dell'edificio o unità immobiliare.

2. Nelle zone di cui al comma 1, fermo restando la facoltà di utilizzare tegole fotovoltaiche integrate nella copertura esistente, i pannelli devono essere:

a) inseriti senza coprire integralmente la singola falda dando il senso di lucernai;

b) con basso coefficiente di riflettanza al fine di limitare le interferenze visive dovute a superfici lucide e riflettenti;

c) cromaticamente omogenei e compatibili con la copertura;

d) integrati nella copertura, in posizione complanare alla falda e in aderenza alla medesima.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 39 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente: «Al fine di mantenere la vivibilità degli spazi dev'essere in ogni caso garantito il volume del vano abitabile, che non può essere inferiore a quello equivalente determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza media consentita, nonché assicurato che le superfici finestrate apribili, comprese le finestre da tetto, non siano inferiori a 1/20 della superficie del pavimento.»;

b) al comma 1 le parole: «Fuori dai casi di cui al comma 1-*bis*,» e «non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e» sono soppresse;

c) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Nelle zone A e B0 è ammesso l'aumento delle unità immobiliari residenziali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 possono essere eseguiti esclusivamente su edifici esistenti e interessare locali sottotetto esistenti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso gli standard urbanistici necessari all'aumento delle unità immobiliari conseguenti agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, se non reperibili o inidonei all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi dell'art. 29-*bis*.».

Art. 12.

Modifica all'art. 39-quater *della legge regionale n. 19/2009*

1. Al comma 5 dell'art. 39-*quater* della legge regionale n. 19/2009 le parole: «e accessorio» sono soppresse.

Art. 13.

Modifiche all'art. 40-ter *della legge regionale n. 19/2009*

1. All'art. 40-*ter* della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «non sia disponibile copia» sono sostituite dalle seguenti: «non siano disponibili copia o gli estremi»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'art. 1117 del codice civile, esterne alle stesse unità immobiliari. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 41 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e all'altezza» sono sostituite dalle seguenti: «, all'altezza e di ogni altro parametro»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto della sagoma, della superficie, delle distanze o distacchi, della volumetria, dell'altezza e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

a) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

b) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;

c) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.

1-*ter*. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-*bis*, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

1-*quater*. Limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

1-*quinquies*. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui ai

comma 1 e 1-*bis*, il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali fatte salve le prescrizioni tipologiche architettoniche dello strumento urbanistico, le irregolarità esecutive di muri esterni e interni e la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

1-*sexies*. Le tolleranze di cui al presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie oppure con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento, costituzione ovvero scioglimento della comunione di diritti reali, con presentazione di un elaborato aggiornato.»;

c) al comma 2 le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-*bis*» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «L'esenzione prevista dall'art. 30 non trova applicazione.»;

d) il comma 2-*ter* è sostituito dai seguenti:

«2-*ter*. Nel rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale n. 44/1985, la diversa distribuzione degli edifici o delle unità immobiliari ovvero la variazione in termini di superfici o altezze dei locali, rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, non costituiscono difformità rispetto all'elaborato progettuale presentato, purché non comportino modificazione esterna dell'edificio. In tali casi l'elaborato di aggiornamento progettuale può essere presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori o alla segnalazione certificata di agibilità se dovuta.

2-*quater*. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.

2-*quinquies*. Gli scostamenti del 2 per cento rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, fatto salvo il rispetto del codice civile.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 45 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. La sanzione è comunque determinata in misura non inferiore a 1.000 euro.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del Comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali, con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica e antincendio, nonché di rispetto dell'assetto idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 17-*bis* della legge n. 241/1990. Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il Comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 17-*bis* della legge n. 241/1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.».

Art. 16.

Modifica all'art. 48 della legge regionale n. 19/2009

1. La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*b)* non contrastare con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali, con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica e antincendio, nonché di rispetto dell'assetto idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 17-*bis* della legge n. 241/1990.».

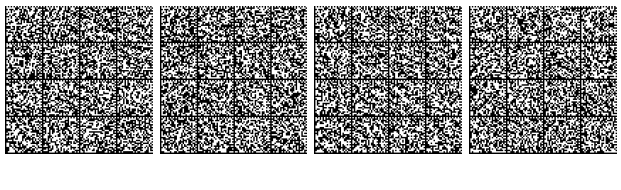

Art. 17.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 49 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «o in difformità da esso o con variazioni essenziali, e «o in difformità da essa,» sono soppresse e le parole «all'accertamento dell'inottemperanza» sono sostituite dalle seguenti: «all'irrogazione delle sanzioni amministrative;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 18, fino alla scadenza dei termini previsti nei provvedimenti sanzionatori e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della domanda di sanatoria, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'art. 40;

1-*ter*. L'istanza del permesso in sanatoria può comprendere opere di riduzione a conformità, nonché opere strutturali necessarie per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche;

c) al comma 2 dopo le parole «1.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «nel caso di cui al comma 1 e per le variazioni non essenziali di cui al comma 1-*bis* e non inferiore a 2.000 euro nel caso di variazioni essenziali di cui al comma 1-*bis*»;

d) all'alinea del comma 2-*bis* dopo le parole «comma 2» sono inserite le seguenti: «, esclusa la misura minima,»;

e) dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

«2-*quater*. La richiesta del permesso di costruire in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità alle norme urbanistiche e tecniche di cui ai commi 1 e 1-*bis*. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'art. 40-*ter*. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel secondo periodo, gli aventi diritto attestano la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità accompagnata da una relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e dei materiali impiegati sottoscritta da parte del professionista incaricato. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2024, n. 0165/Pres. (Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica);

2-*quinquies*. Ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, qualora gli interventi di cui al comma 1-*bis* siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 50 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del presente articolo, l'Ufficio o lo Sportello unico individua tra gli interventi di cui ai commi 1 e 3, le misure da prescrivere ai sensi dell'art. 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo della legge n. 241/1990, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo;

4-*ter*. La segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'art. 40-*ter*. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel secondo periodo, gli aventi diritto attestano la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità accompagnata da una relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e dei materiali impiegati sot-

toscritta da parte del professionista incaricato. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'art. 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2024, n. 0165/Pres.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, qualora gli interventi di cui al presente articolo siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.».

Art. 19.

Modifica all'art. 54 della legge regionale n. 19/2009

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 19/2009 le parole «non oltre i successivi sessanta giorni» sono sostituite dalla seguente: «ulteriormente».

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

FEDRIGA

(*Omissis*).

25R00210

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2025, n. **10**.

Misure per la competitività delle imprese attraverso l'ottenimento e il mantenimento di certificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO19 del 16 luglio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Nell'ambito delle misure per la competitività delle micro, piccole e medie imprese regionali, di seguito PMI, volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la regione con la presente legge sostiene iniziative per l'ottenimento o il mantenimento da parte delle PMI di certificazioni dei sistemi di organizzazione e di gestione, di certificazioni di sicurezza, di certificazioni di prodotti o servizi o processi produttivi, di certificazioni di figure professionali utilizzate all'interno dell'impresa, di certificazioni sulla sostenibilità sociale e ambientale, nonché di diagnosi energetiche, anche ai fini della promozione della responsabilità sociale, della sicurezza sul lavoro, della parità di genere, dell'innovazione tecnologica e della transizione ecologica.

Art. 2.

Definizioni di PMI

1. Ai fini della presente legge, le definizioni di PMI sono individuate dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita in Italia con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, con procedura a sportello, alle PMI che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentano i seguenti requisiti:

a) essere iscritte al registro delle imprese;

b) avere sede legale o operativa nel territorio regionale;

c) non essere in stato di fallimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

d) essere in stato di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.

2. Ulteriori requisiti potranno essere individuati dalla regione nel bando annuale, adottato ai sensi dell'art. 30, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 4.

Interventi e spese ammissibili a contributo

1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi, per l'ottenimento o il mantenimento di certificazioni di qualità, anche di filiera, rilasciate da organismi di certificazione accreditati che attestano la conformità di un prodotto, servizio, processo o sistema di gestione, a specifiche norme o standard internazionali.

2. Per ciascun bando annuale ogni impresa può presentare una sola domanda, riferita a una delle seguenti opzioni:

a) una sola certificazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*;

b) una certificazione integrata o combinata, considerata come un'unica certificazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*.

3. In aggiunta alle certificazioni di cui al comma 2, nella stessa domanda, l'impresa può richiedere anche le ulteriori certificazioni previste all'art. 6, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

4. Con deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite le spese oggetto di incentivo e i criteri generali per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dell'incentivo stesso.

5. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda e, comunque, non oltre i dodici mesi precedenti alla data di presentazione della stessa.

6. Per le imprese già in possesso delle certificazioni di cui al comma 1, l'amministrazione regionale può stabilire nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a PMI, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:

a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Art. 5.

Spese inammissibili a contributo

1. Sono considerate spese inammissibili a contributo quelle riconducibili ai normali costi di funzionamento dell'impresa e quelle di consulenza per la predisposizione e la presentazione telematica della domanda.

Art. 6.

Misura del contributo

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nella misura del 75 per cento delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate fino a un massimo di 21.000 euro, secondo i seguenti parametri:

a) fino a 3.500 euro per l'ottenimento di certificazioni singole;

b) fino a 7.000 euro per gli interventi di certificazione integrata o combinata finalizzati all'ottenimento contestuale di almeno due dei diversi tipi di certificazione;

c) fino a 3.000 euro per l'attestazione e/o accreditamento;

d) fino a 3.000 euro per il rinnovo e/o l'adeguamento delle certificazioni, attestazioni e accreditamenti;

e) fino a 8.000 euro per le diagnosi energetiche.

2. Alle imprese in possesso del rating di legalità, qualora sia stato documentato nella relativa domanda, è inoltre riconosciuta una premialità di 250 euro, comunque nei limiti del massimale «de minimis» disponibile al momento della concessione.

3. Per le microimprese l'importo massimo dei contributi di cui al comma 1 è maggiorato del 10 per cento.

Art. 7.

Cumulo

1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con altri contributi o incentivi pubblici nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

2. I contributi concedibili non possono, in nessun caso, essere superiori alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.

Art. 8.

Normativa europea di riferimento

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 3, e in considerazione di quanto previsto dall'art. 6, è autorizzata la spesa di 637.500 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo, per l'anno 2025, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

FEDRIGA

(*Omissis*).

25R00251

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica del decreto del Presidente della giunta regionale 4 aprile 2025, n. 1/R della Regione Piemonte, pubblicata nel Supplemento n. 5 dell'8 aprile 2025 del Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 aprile 2025, recante «Regolamento regionale recante: "Nuove modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste))". Avviso tecnico di errore materiale». (Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 17 aprile 2025).

Si segnala che nel decreto del Presidente della Giunta regionale 4 aprile 2025, n. 1/R, pubblicato sul 5° supplemento dell'8 aprile al Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 aprile 2025, al comma 1 dell'art. 17, per mero errore materiale, si fa riferimento all'art. 52 anziché correttamente all'art. 53.

Si provvede, pertanto, alla ripubblicazione dell'art. 17 nella sua forma completa e corretta.

Art. 17.

Modifiche all'art. 53 del regolamento regionale 8/R/2011

1. Dopo il comma 1-*ter* dell'art. 53 del regolamento regionale 8/R/2011 è inserito il seguente:

«1-*quater*. La Giunta regionale aggiorna gli importi indicati nell'Allegato B con le modalità previste dall'art. 36, comma 6 della legge regionale n. 4/2009.».

25R00161

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-041) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

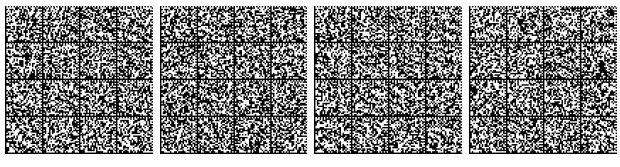

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C

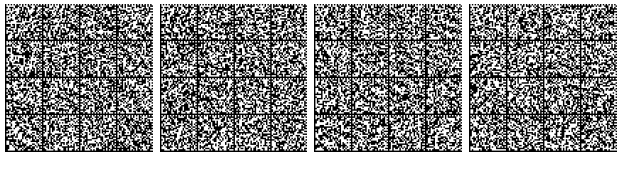

45-410700251011

€ 2,00